

<§!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI LA FORGIA, DRAGOTTO, ALNI, BIGNAMI ED AMATO

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

Oggetto consiliare n. 671
R<BS>ELAZIONE<MS>

La Legge 31 luglio 1997, n. 249, ha innovato e riorganizzato la regolazione del sistema delle comunicazioni; ha dato così inizio, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea, ad un processo di trasformazione delle regole che sovrintendono al sistema delle comunicazioni, individuando, accanto al Ministero delle Comunicazioni, una nuova Autorità indipendente per il governo di una parte significativa della materia. Il processo di trasformazione in atto intende offrire al Paese, mediante il coordinamento dei due organismi (Ministero ed Autorità) il completo soddisfacimento delle urgenti richieste avanzate dalle sue componenti (pubbliche autorità, utenti dei servizi, gestori delle reti, operatori a vario titolo coinvolti nel mondo della comunicazione, ecc.)

La stessa legge, riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie finzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, ha previsto la creazione di organi regionali (i Comitati regionali per le comunicazioni - Co.Re.Com.) cui attribuire la specifica qualità di organi funzionali dell'autorità. Detti organi sono, in qualche modo, i corrispondenti degli Ispettorati regionali del Ministero delle Comunicazioni, con i quali le Leggi 249/97 e 78/99 prevedono si stabiliscano rapporti organici di avvalimento e di collaborazione.

Si ripete così uno schema già conosciuto, ed attuato già una prima volta dalla "Legge Mammi": quella della creazione, con legge statale, di un organo incardinato nella struttura regionale e destinato a costituire la cerniera tra l'esercizio locale e decentrato di competenze statali e l'esercizio delle funzioni regionali in materia di comunicazione. La necessaria unitarietà, o meglio omogeneità, della disciplina nel campo delle comunicazioni viene così raggiunta senza sacrificare l'autonomia regionale e senza creare diaframmi tra Autorità e Regioni. E' una modalità organizzativa parzialmente nuova; e che si palesa pienamente funzionale all'esercizio, territorialmente articolato, del complesso di funzioni affidate all'Autorità. Tali funzioni ricadono in un'area intermedia tra quella amministrativa, quella normativa e quella giudiziaria, cioè in quell'area "regolativa" che ha fatto parlare di una "quarta dimensione" delle funzioni pubbliche, e che è l'area propria delle autorità indipendenti.

La citata Legge 249/97, oltre a disciplinare direttamente alcuni aspetti del funzionamento dei Co.Re.Com., affida all'Autorità il compito di individuare indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Demanda inoltre all'Autorità l'adozione di un regolamento per definire la materia di sua competenza che possono essere delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni.

L'Autorità ha tempestivamente adottato queste determinazioni, fornendo così alle Regioni le indicazioni di base per procedere, con legge regionale, alla istituzione ed all'avvio dei Co.Re.Com.

La presente proposta quindi recepisce, per tutti gli aspetti affidati alla previa valutazione dell'Autorità, tali indicazioni. Per gli aspetti lasciati invece alla libera determinazione normativa regionale, propone alcune soluzioni che rispettano al meglio la peculiare natura e le specifiche funzioni dei Co.Re.Com.

Viene infatti chiaramente definita la natura del Co.Re.Com. come organo regionale e insieme come organo funzionale dell'Autorità, evidenziandone la funzione di "interfaccia" tra le competenze regionali e le competenze statali.

La natura di organo di garanzia del Co.Re.Com. viene in risalto nelle modalità di elezione dei componenti (elezione da parte del Consiglio con voto limitato, a garanzia delle minoranze) e del Presidente. Per il Presidente, l'Autorità ha suggerito modalità di nomina che vedano la compartecipazione dell'esecutivo regionale e del Consiglio, lasciando peraltro libera la scelta tra le varie ipotesi possibili. Seguendo anche le

indicazioni emerse in sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali, si è optato per una nomina fatta d'intesa tra il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio.

Questa è sembrata la strada più efficace per mantenere un equilibrio accettabile tra la necessità di provvedere alla nomina senza procedure defatiganti, e la necessità che la nomina soddisfi ad esigenze di garanzia e di qualità. Il meccanismo dell'intesa offre adeguate garanzie a tutte le parti politiche, data la peculiare funzione ed il ruolo imparziale riconosciuto al Presidente del Consiglio. Certamente, anche il raggiungimento dell'intesa può presentare ostacoli: ma qui dovrebbe soccorrere - al di là di ogni meccanismo procedimentale - il senso di responsabilità istituzionale, che è comunque più facile far scattare nel dialogo tra i rappresentanti di due organi istituzionali che nella contrapposizione tra parti politiche, quale si avrebbe nel caso di dialettica tra Giunta e Commissione consiliare, o tra Giunta e Consiglio.

Si è ritenuto opportuno anche istituire la figura del vicepresidente del Co.Re.Com. con funzioni di supplenza in caso di assenza o impedimento del Presidente: la elezione del vicepresidente è stata affidata al Co.Re.Com. stesso, in esplicitazione di quel potere di autorganizzazione che va riconosciuto al Comitato.

Le incompatibilità sono state individuate tenendo rigorosamente conto degli indirizzi generali dell'Autorità. Allo stesso modo si è proceduto nell'elencare le competenze che il Co.Re.Com. potrà esercitare su delega dell'Autorità.

Le funzioni proprie del Co.Re.Com. sono varie ed incisive, e costituiscono una sfera "aperta". Vale a dire che, oltre ad ereditare le competenze svolte dal Co.Re.Rat. (delle quali si è riportato in legge un elenco peraltro non tassativo), il Co.Re.Com. si pone come referente naturale della Regione per tutto quanto riguarda la comunicazione, e come destinatario primario dell'esercizio di quelle competenze che, per il loro contenuto altamente tecnico o per la loro rilevanza in termini di garanzia, la Regione riterrà di affidargli. Il Co.Re.Com. è poi costituito come organo consultivo generale della Regione per il settore delle comunicazioni.

Si è ritenuto di attribuire al Co.Re.Com. anche le funzioni già assegnate all'Osservatorio regionale sul sistema comunicativo, istituito con quella L.R. 24 dicembre 1996, n. 52 che viene abrogata dalla presente legge. In tale modo si concentrano in un solo organo le funzioni di garanzia, conoscenza, consulenza, supporto tecnico, gestione e verifica nel campo della comunicazione, senza usurpazioni, senza sovrapposizioni, ed anzi con utilizzo razionale di risorse, energie e competenze.

Si è già rilevato che un nucleo di funzioni di grande rilievo verrà esercitato dal Co.Re.Com. su delega dell'Autorità. La delega si realizza attraverso una convenzione, che investe anche le risorse che l'Autorità trasferisce per sostenere l'esercizio di tali funzioni. La convenzione viene sottoscritta - oltre che dal Presidente del Co.Re.Com. e dal Presidente dell'Autorità - dal Presidente della Giunta d'intesa col Presidente del Consiglio: si è cioè ripreso lo schema già adottato per la nomina, del Presidente del Comitato.

Il Co.Re.Com., proprio per la sua natura di organo di garanzia, è "incardinato" presso il Consiglio regionale. Questo incardinamento - che è istituzionale e non comporta, ovviamente, la necessaria presenza fisica del Co.Re.Com. entro le mura del Consiglio - non può risolversi in un dato meramente formale ed organizzativo, riducendo il ruolo del Consiglio a quello di fornire le risorse: deve riflettersi in una effettiva e determinante partecipazione del Consiglio alla formazione ed alla disciplina del Co.Re.Com. e delle sue funzioni. Le intese cui partecipa, nella sua veste e nella sua responsabilità rigorosamente istituzionali, il Presidente del Consiglio, hanno appunto la funzione di dare sostanza puntuale a questo assetto.

Sull'aspetto organizzativo, la collocazione del Co.Re.Com. presso il Consiglio si manifesta nelle norme che regolano la dotazione di mezzi e di personale, salvaguardando e garantendo l'autonomia funzionale del Comitato.

I programmi di attività del Comitato sono approvati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio: la parte afferente le funzioni delegate, è sottoposta all'Autorità. Le relazioni annuali del Comitato sono invece sottoposte al Consiglio regionale ed alla Autorità.

Complessivamente, il presente progetto realizza un equilibrio forte ed efficace tra le esigenze di funzionalità, di autonomia e di garanzia. L'assetto così delineato resta aperto a tutti i possibili sviluppi. Va infatti sottolineato che i Co.Re.Com. hanno forti potenzialità evolutive. Il loro ruolo di "interfaccia" tra livello regionale e livello nazionale, in un campo di complessità crescente e di prospettive importantissime, sul quale

si giocano molte chances di progresso e di sviluppo economico e sociale, risulta pienamente colto e valorizzato, e tradotto in norme capaci di costituire un "contenitore" idoneo ad accogliere e valorizzare le future evoluzioni.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, e' istituito presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2

Natura

1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, e' organo funzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Quale Organo regionale, svolge funzioni di garanzia; funzioni di consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attivita' affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3

Composizione e durata in carica

1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni e' composto dal Presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato e' nominato dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonche' svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente e fino alla nomina del nuovo Presidente.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti, che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si applica se le persone da eleggere siano piu' di una: in tal caso il voto e' limitato alla meta', arrotondata per eccesso, del numero delle persone da eleggere.

7. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in

seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della carica.

9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 2, entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata.

Art. 4

Incompatibilità

1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del governo nazionale;
- c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di Amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5

Decadenza

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
- b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza rilevate d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione

del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6 Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7 Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 24, in materia di nomine.

Art. 8 Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 9 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorita'.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 10 Regolamento interno

1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
- b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 11 Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente ed agli altri componenti del Comitato e' attribuita un'indennita' mensile di funzione, per dodici mensilita', determinata dal Consiglio regionale, in misura differenziata tra il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti, tra un minimo del . . . % ed un massimo del . . . % dell'indennita' di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in localita' diverse da quella di residenza, e' dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 12

Modalita' di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 17; si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni competente per territorio, a sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, del DL 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella Legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorita', il Comitato puo' avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui puo' avvalersi l'Autorita'.

Art. 13

Funzioni proprie

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle gia' spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).

2. In tale ambito, il Comitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a)

formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze, trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), nn. 1 e 2 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

b)

formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 259/97;

c)

esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione, e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede alla gestione delle relative procedure;

d)

formula proposte ed esprime pareri in ordine alla destinazione di fondi per la pubblicita' degli enti pubblici di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 233/90 e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede alla gestione delle relative procedure;

e)

esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

f)

esprime parere alle Commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

g)

esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;

h)

formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

i)

formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;

l)

vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente (ARPA) e con altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati; propone altresì alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa;

m)

cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

n)

regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla Legge 103/75.

3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

a)

sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del presente comma, dal Comitato;

b)

possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

4. Il Comitato inoltre svolge funzioni di analisi e di studio sul sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, a supporto delle attività della Giunta, del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel campo della informazione e della comunicazione, accogliendo, elaborando ed organizzando elementi di conoscenza:

a)

sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;

b)

sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;

c)

sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato dell'informazione e della comunicazione;

d)

sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all'informazione.

5. Il Comitato è organo consultivo della Regione per le attività di cui alla L.R. 20 ottobre 1992, n. 39, ed in genere per tutte le iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le politiche regionali dell'informazione e la comunicazione regionale di pubblica utilità.

Art. 14

Funzioni delegate

1. Il Comitato esercita tutte le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo comunque delegate dall'Autorità a sensi dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma e di ogni altro ulteriore atto dell'Autorità. Sono delegabili al Comitato, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità della Legge 249/77.

2. In particolare, con riferimento alla Legge 249/97, possono essere delegate al Comitato, tra le altre, le seguenti funzioni:

a)

funzioni consultive, in materia di:

- 1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5;
 - 2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 7;
 - 3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 2;
 - 4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 12;
 - 5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 10;
- b)
- funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
- 1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5;
 - 2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 13;
- c)
- funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
- 1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 3;
 - 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 8;
 - 3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 15;
 - 4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 1;
 - 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
 - 6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 3;
 - 7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 4;
 - 8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 6;
 - 9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 7;
 - 10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);
 - 11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 12;
 - 12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;
- d)
- funzioni istruttorie, in materia di:
- 1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 9;
 - 2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 10.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale (e dal Presidente del Comitato), nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

5. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com." inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma

della Legge 853/73, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

6. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla Legge 249/97, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 15

Programmazione delle attività del Comitato

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, e' presentata anche all'Autorità.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità :

a)

una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b)

il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

Art. 16

Collaborazione con i Comuni

1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale, stipula specifici accordi con i Comuni ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali concernente le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche se ed in quanto previsto dalla legge.

Art. 17

Dotazione organica

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura e' posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 e' determinata d'intesa con l'Autorità, ed e' approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della Legge 249/97.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 12, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) di cui alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 52.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato puo' avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 18

Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attivita' e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilita' regionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attivita' del Comitato, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

Art. 19

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla elezione dei membri del Comitato da parte del Consiglio, ed alla nomina del Presidente del Comitato da parte del Presidente della Giunta regionale d'intesa col Presidente del Consiglio si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

Art. 20

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale.

Art. 21

Abrogazione

1. E' abrogata la L.R. 52/96, recante norme in materia di Co.Re.Rat.